

Ordine degli Psicologi della Toscana

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Principi generali

1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell'albo degli psicologi è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, o violazione del codice deontologico, anche in relazione alla disciplina sulla pubblicità, o siano, comunque, ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro della professione.

2. Il procedimento è regolato dagli artt. 12, comma 2, lett. i), 26 e 27 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 e dal presente regolamento, adottato anche ai sensi degli artt. 2 e 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'art 13 del D.M.172 del 23 ottobre 2024.

3. La competenza disciplinare di ciascun Ordine degli psicologi si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento dell'inizio del procedimento disciplinare. Non hanno rilevanza alcuna rispetto ad essa i successivi mutamenti dello stato medesimo.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme generali sul procedimento amministrativo contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e del giusto processo.

Art. 2

Responsabilità disciplinare, prescrizione e comunicazioni

1. La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate inosservanze ai doveri professionali dello psicologo.

2. La responsabilità sussiste anche se il fatto è stato commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

3. Dell'elemento soggettivo si deve tenere conto in sede di irrogazione dell'eventuale sanzione, la quale deve essere, comunque, proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che siano derivate o possano derivare dai medesimi.

4. Lo psicologo è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora essi si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria.

5. L'illecito disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto. La prescrizione è interrotta dalla notifica della deliberazione che dispone l'apertura del procedimento disciplinare, ai sensi del successivo capo III.

6. Tutte le comunicazioni eseguite nella fase preliminare, nel corso del procedimento e all'esito dello stesso, sono eseguite a mezzo pec all'iscritto. In caso di irreperibilità del professionista sottoposto a procedimento disciplinare, le comunicazioni avvengono ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Art. 3

Astensione

1. Il componente il Consiglio dell'Ordine ha il dovere di astenersi dal partecipare al procedimento disciplinare qualora lo stesso riguardi interessi propri o di parenti o affini fino al quarto grado.

2. Se l'astensione riguarda il Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente dell'Ordine, o, in caso di impedimento, dal Consigliere più anziano per iscrizione all'albo.

Capo II

FASE PRELIMINARE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 4

Avvio del procedimento su segnalazione o d'ufficio

1. Il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto nell'albo degli psicologi è promosso d'ufficio dal Consiglio dell'Ordine, quando ha notizia di fatti rilevanti ai sensi dell'art. 1, o su richiesta del Procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. Il Consiglio dell'Ordine ha il dovere di procedere su segnalazioni che provengano da iscritti nell'albo, da soggetti pubblici, da privati, o da fonti anonime debitamente circostanziate.

3. L'esposto e/o la notizia potenzialmente rilevante, ovvero la richiesta del Procuratore della Repubblica, sono trasmessi senza indugio all'Ufficio istruttorio nonché all'iscritto interessato, con invito a riferire al riguardo.

Art. 5

Ufficio istruttorio

1. Presso l'Ordine è istituito l'ufficio istruttorio, a garanzia del diritto di difesa e dell'autonomia e terzietà del giudizio disciplinare, composto da iscritti all'Ordine non consiglieri e da membri esterni alla professione ai sensi dell'art. 13 D.M. 172/2024.

2. L'Ufficio istruttorio svolge le attività preordinate alla instaurazione del procedimento disciplinare, può altresì, d'ufficio, richiedere al segnalante chiarimenti o ulteriori documenti.

3. All'esito delle deduzioni dell'interessato e dell'eventuale attività svolta d'ufficio, l'ufficio istruttorio può invitare l'iscritto ad audizione, svolta da due componenti di volta in volta individuati, che ne redigono apposito verbale sottoscritto dai componenti e dall'iscritto, che si aggiunge agli atti dell'istruttoria. La convocazione per l'audizione deve essere inviata a mezzo pec all'iscritto con preavviso di almeno 10 giorni.

4. L'iscritto ha facoltà di avvalersi dell'assistenza di un difensore di fiducia iscritto all'albo degli avvocati o all'albo degli psicologi, munito di procura scritta, di non presentarsi all'audizione e

di inviare memorie e documenti. In caso di mancata presentazione giustificata dall'iscritto, questi deve essere riconvocato in altra data. In caso di persistente assenza, l'ufficio istruttorio ne terrà conto nella richiesta motivata al Consiglio.

5. Terminata la fase istruttoria preliminare, il coordinatore dell'Ufficio istruttorio trasmette tempestivamente al Consiglio la richiesta motivata di archiviazione o di apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo caso il profilo di addebito, decisa a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità il voto del coordinatore è determinante per la prevalenza della decisione.

Capo III

APERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 6

Apertura e termine del procedimento disciplinare

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, o in caso di impedimento, dal Consigliere anziano per iscrizione. La convocazione del Consiglio per il compimento degli atti volti a deliberare l'archiviazione immediata o l'apertura del procedimento disciplinare costituisce dovere d'ufficio. Con la convocazione del Consiglio il Presidente nomina il consigliere relatore di ciascun procedimento, scelto secondo il criterio della rotazione tra tutti i consiglieri.

2. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine assicura il rispetto dei principi e delle regole cui è informato il procedimento disciplinare.

3. Il Presidente dirige il procedimento compiendo tutti gli atti necessari coordinando le sedute, la discussione e le votazioni.

4. Il Relatore accede al fascicolo disciplinare informatico o cartaceo prima della seduta del Consiglio.

5. Al Consiglio è invitato il coordinatore dell'Ufficio istruttorio, o un suo delegato, per richieste, approfondimenti o chiarimenti.

6. Il Consiglio valuta la documentazione relativa alla segnalazione e, con piena autonomia, delibera motivatamente l'archiviazione ovvero l'apertura del procedimento disciplinare.

7. La delibera di archiviazione, con menzione dell'esposto, segnalazione o notizia che ha dato luogo al procedimento, è notificata entro 30 giorni all'iscritto e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze.

8. La delibera di apertura del procedimento disciplinare deve indicare: l'esposto, la segnalazione o la notizia presupposti all'apertura del procedimento; gli elementi acquisiti nella fase istruttoria ai sensi del capo precedente; i fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare e le norme di legge o del codice deontologico che si ritengano possano essere state violate; l'indicazione della seduta consiliare di trattazione del procedimento; l'avvertimento che l'incolpato ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia iscritto all'albo degli avvocati o all'albo degli psicologi, munito di procura, nonché di produrre memorie e documenti; l'espresso avvertimento che qualora l'incolpato non si presenti alla seduta del Consiglio, si procederà in sua assenza.

9. La delibera deve essere notificata all'iscritto incolpato almeno 30 giorni prima della seduta consiliare dibattimentale. L'incolpato, o il difensore, previa trasmissione della procura, hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento, e possono produrre deduzioni

scritte, documenti e istanze istruttorie fino a sette giorni prima della seduta.

10. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine convoca il consiglio disciplinare per la seduta indicata nella delibera di apertura. Nel caso di apertura a carico di un iscritto nella sezione B dell'albo, qualora nel Consiglio non siano presenti eletti in rappresentanza della sezione B, ai sensi dell'art. 13, comma 9, D.M. 172/2024 il Presidente provvede alla integrazione del Consiglio con il consigliere iscritto alla sezione B del consiglio più vicino, mediante comunicazione al domicilio digitale del consigliere stesso.

11. Fatte salve le cause di sospensione e le interruzioni dei termini, il procedimento disciplinare deve essere concluso entro il termine di sei mesi dalla notifica della delibera di apertura.

12. Qualora, per qualunque motivo, in pendenza del procedimento muti la composizione del Consiglio dell'Ordine, il procedimento prosegue e sono fatti salvi tutti gli atti compiuti antecedentemente.

Art. 7

Le sedute disciplinari e l'eventuale istruttoria dibattimentale

1. Le sedute dibattimentali avanti il Consiglio dell'Ordine non sono pubbliche, non possono essere registrate o audioriprese se non dal Consiglio dell'Ordine che in tal caso ne dà preliminare avvertimento, con menzione a verbale, all'incolpato e, salvo impedimenti, si tengono presso la sede dell'Ordine medesimo.

2. Nel corso della seduta il consigliere relatore espone preliminarmente lo svolgimento dei fatti quali risultanti all'esito dell'attività dell'Ufficio istruttorio.

3. La seduta è diretta dal Presidente, ovvero in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di questo, dal consigliere anziano.

4. Dopo la relazione, il Presidente pone all'iscritto incolpato domande a chiarimento dei fatti e circostanze che meritano approfondimento; i consiglieri possono porre domande previa autorizzazione del Presidente; il Presidente invita quindi l'iscritto a discutere, anche tramite l'eventuale difensore, per esporre gli elementi a sua discolpa.

5. Il Consiglio assume ogni decisione in camera di consiglio, immediatamente dopo la discussione oppure, in casi di particolare complessità, rinvia a seduta successiva.

6. Qualora l'incolpato abbia chiesto l'ammissione di mezzi di prova che il Consiglio ritenga rilevanti, ovvero dall'esito della discussione sia opportuna l'acquisizione di mezzi di prova d'ufficio, il Consiglio delibera l'assunzione degli stessi fissando allo scopo una successiva seduta. Tale delibera è succintamente motivata con riferimento alla rilevanza dei mezzi e, nel caso che sia disposta la deposizione testimoniale di terzi o anche del segnalante, limita le circostanze oggetto di prova a quanto strettamente necessario. L'incolpato, ovvero il Consiglio nel caso di ammissione d'ufficio, provvedono agli incumbenti necessari all'assunzione dei mezzi di prova, incluse le convocazioni dei testi tramite pec o, in caso di soggetti privi di domicilio digitale, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, che devono essere recapitati con preavviso di almeno tre giorni. Qualora, per fatto non imputabile a vizio di comunicazione o convocazione, nella seduta fissata non sia stato possibile assumere il mezzo istruttorio, il Consiglio può fissare, per una sola volta, ulteriore seduta. Assunto il mezzo istruttorio, ovvero constatata la decadenza dal mezzo o l'impossibilità di assunzione, il Consiglio rinvia ad una successiva seduta per assumere la decisione, con preavviso di almeno 30 giorni dalla seduta istruttoria, nel caso sia presente l'incolpato o il difensore, ovvero dalla relativa comunicazione all'incolpato e al difensore. E' facoltà dell'incolpato presentare ulteriori memorie e documenti entro il termine di sette giorni prima della seduta. La seduta consiliare così fissata si

svolge ai sensi dei commi che precedono.

7. Il Consiglio, qualora ritenga di non ammettere i mezzi di prova richiesti dall'incolpato, assume comunque la decisione attraverso delibera disciplinare.

8. Qualora la segnalazione sia a carico di un iscritto alla sezione B dell'albo ed il Consiglio abbia un solo componente di tale sezione B, ovvero si sia resa necessaria l'integrazione ai sensi dell'art. 6, comma 6, le attività di cui ai commi che precedono sono svolte in via monocratica dal consigliere iscritto alla sezione B, così come previsto dall'art. 13 comma 9 del D.M. 172/2024.

Art. 8

Verbale

1. Il processo verbale della seduta è redatto dal Segretario sotto la direzione del Presidente, ed è sottoscritto da entrambi.

2. Il verbale deve contenere: la data della seduta; il numero ed il nome dei componenti del Consiglio presenti, con l'indicazione delle rispettive funzioni; la menzione della presenza del coordinatore dell'Ufficio istruttorio o del suo delegato, ai sensi dell'art. 6 comma 5; la menzione della relazione; l'indicazione, se presenti, del Procuratore della Repubblica competente per territorio, dell'incolpato e del difensore, dell'esponente e delle persone informate dei fatti; le dichiarazioni rese dai presenti; i provvedimenti adottati dal Consiglio e le relative votazioni.

Capo IV

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO

RILEVANZA DEL PROCEDIMENTO E DELLA SENTENZA PENALE

DECISIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 9

Sospensione del procedimento e rilevanza di procedimento e sentenza penale

1. Il Consiglio dell'Ordine, una volta aperto il procedimento disciplinare, in qualsiasi momento, può disporre la sospensione, in caso di pendenza di procedimento penale a carico del medesimo soggetto per gli stessi fatti oggetto di contestazione, in attesa dell'esito di tale giudizio.

2. La sospensione interrompe il decorso dei termini di prescrizione dell'illecito disciplinare e di durata del procedimento, che ricominciano a decorrere dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo penale.

3. La sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare nei casi di cui all'art. 653, c.p.p.

4. Il procedimento disciplinare è sospeso in caso di cancellazione dall'albo del professionista incolpato. Il procedimento prosegue in caso di successiva iscrizione del medesimo professionista allo stesso albo o ad altro albo degli psicologi, e sono fatti salvi gli atti compiuti prima della sospensione.

Art. 10

Decisione e pubblicazione

Regolamento disciplinare approvato con deliberazione G/687 adottata il 11 ottobre 2008 e modificato (anche con l'inserimento dell'art. 17), con delibera G/109 del 14 novembre 2020, modificato con delibera G/16 del 26/03/2025; G/53 del 30/06/2025;

1. Le decisioni collegiali vengono prese a maggioranza semplice dei presenti, con un quorum costitutivo non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio dell'Ordine. In caso di parità prevale il giudizio più favorevole all'incolpato.

2. La delibera che definisce il procedimento disciplinare è motivata, anche sull'eventuale irrilevanza delle prove richieste dall'incolpato, riguardo sia le circostanze di fatto accertate che alle violazioni deontologiche o di legge contestate che, infine, all'eventuale sanzione adottata.

3. La decisione disciplinare può consistere: - nell'archiviazione del procedimento; - nella sospensione del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo precedente; - nell'irrogazione della sanzione.

4. La decisione viene pubblicata mediante deposito nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine, entro il termine di trenta giorni dalla sua assunzione.

Art. 11

Requisiti e notificazione della decisione

1. La decisione del Consiglio deve contenere:

- nome, cognome, luogo e data di nascita dell'incolpato;
- esposizione dei fatti;
- svolgimento del procedimento;
- motivazione;
- dispositivo recante l'indicazione dei voti favorevoli, dei voti contrari, degli astenuti
- la data in cui è pronunciata;
- la sottoscrizione del Presidente, del Consigliere relatore e del Segretario;
- la data di pubblicazione;
- l'avvertimento che avverso la decisione può essere proposta impugnazione mediante ricorso al Tribunale competente per territorio, dall'interessato o dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ai sensi degli artt. 17 e ss. l. 56/1989.

2. La decisione è notificata entro 20 giorni dalla pubblicazione all'iscritto, al suo difensore e al Procuratore della Repubblica competente per territorio. In caso di irreperibilità del professionista, si provvede mediante affissione per dieci giorni nella sede del Consiglio dell'Ordine e all'Albo del Comune dell'ultima residenza dell'interessato.

Art. 12

Sanzioni disciplinari

1. Ai sensi dell'art.26 della L.56/89, nel caso di ritenuta responsabilità dell'iscritto, e tenuto conto dell'eventuale recidiva, possono essere irrogate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'avvertimento, che consiste nella contestazione della mancanza commessa e nel richiamo dell'incolpato ai suoi doveri;
- b) la censura, consistente nel biasimo per la mancanza commessa;
- c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;
- d) la radiazione dall'Albo.

Art. 13

Esecutività della sanzione disciplinare

1. La sanzione disciplinare diviene esecutiva qualora non sia stato proposto ricorso ai sensi degli artt. 17 e ss. l. 56/89 ovvero qualora il ricorso sia stato respinto con sentenza passata in giudicato.

Art. 14

Pubblicità e archiviazione delle deliberazioni

1. I provvedimenti di sospensione e radiazione, divenuti esecutivi, sono annotati sull'albo.

2. Nel caso di impugnazione ai sensi degli artt. 17 e ss. l. 56/89 qualora la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza non possa essere eseguita nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato è onere dell'iscritto sanzionato comunicare l'avvenuto deposito del ricorso con indicazione, sotto la propria responsabilità, del numero di ruolo generale. Analogo onere vige nel caso di appello avverso la sentenza di primo grado che abbia respinto il ricorso. Qualora l'interessato, nonostante la proposizione del ricorso o dell'appello, non provveda a tali comunicazioni l'eventuale annotazione sull'albo della sanzione non è imputabile all'Ordine, che provvede a cancellarla a seguito della notifica del ricorso.

3. I provvedimenti sanzionatori e l'atto di archiviazione sono inseriti, in originale, nell'apposito archivio dell'Ordine. Copia delle deliberazioni e di tutti gli atti ed i documenti ad essa connessi sono inseriti nel fascicolo personale dell'iscritto, conservato presso la sede dell'Ordine.

4. L'accesso a tali atti è consentito nel rispetto della disciplina contenuta nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e del Regolamento dei casi di esclusione dal diritto di accesso ai documenti amministrativi adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana.

Art. 15

Sanzioni irrogate di diritto e procedimenti relativi

1. Il presente Regolamento trova applicazione per quanto concerne l'adozione del provvedimento di sospensione dall'esercizio professionale, non soggetta a limiti di tempo, previsto dall'art. 26, comma 2 della Legge n. 56 del 18/02/89 "Ordinamento della professione di psicologo" per la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'Ordine, solo nelle parti compatibili. In questo caso, l'iscritto moroso deve essere informato dell'avvio del procedimento tramite posta elettronica certificata. L'avviso deve compiutamente informare l'iscritto:

- circa l'ammontare del debito maturato,
- sulla data della riunione in cui il Consiglio deciderà circa l'irrogazione della sanzione,
- la sanzione prevista;
- che il procedimento si estingue con la corresponsione delle somme dovute;
- che la sanzione della sospensione eventualmente irrogata è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio dell'Ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.

2. Gli articoli del presente regolamento trovano applicazione per quanto compatibili per l'adozione del provvedimento di sospensione dall'esercizio professionale, non soggetta a limiti di tempo, previsto dall'art. 37, comma 1, lett. e), d.l. 76/2020 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 l. 120/20) che ha modificato l'art. 16 del d.l. 185/2008 (convertito in legge, con

Regolamento disciplinare approvato con deliberazione G/687 adottata il 11 ottobre 2008 e modificato (anche con l'inserimento dell'art. 17), con delibera G/109 del 14 novembre 2020, modificato con delibera G/16 del 26/03/2025; G/53 del 30/06/2025;

modificazioni, dall'art. 1 l. 2/2009).

In questo caso, l'iscritto privo di domicilio digitale deve essere informato dell'avvio del procedimento tramite Raccomandata AR. L'avviso deve compiutamente informare l'iscritto:

- sulla data presunta della riunione in cui il Consiglio deciderà circa l'irrogazione della sanzione;
- la sanzione prevista;
- che l'iscritto ha comunque facoltà di produrre, in tempi utili, memorie e/o documenti laddove lo ritenga utile;
- che il procedimento si estingue quando l'iscritto dimostra di aver acquisito il domicilio digitale;
- che la sanzione della sospensione eventualmente irrogata è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio dell'Ordine, quando l'iscritto dimostra di aver acquisito il domicilio digitale.

3. Gli articoli del regolamento non trovano applicazione per quanto concerne la radiazione di diritto prevista dall'art. 26, comma 3 della Legge n. 56 del 18/02/89 "Ordinamento della professione di psicologo" per l'iscritto che, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo. In questo caso, l'Ordine, venuto a conoscenza della condanna, procede immediatamente alla cancellazione del nominativo dall'albo, dandone contestuale comunicazione all'iscritto.